Tribunale di L'Aquila, sez. I civile – 30/06/2021, n. 498. Est. Petronio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24.06.2019, la TEAM CENTER DI A.R. conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, l'Avv. G.E. per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:

"Voglia l'adito Tribunale dell'Aquila - ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese -, riconosciuta ed affermata l'inadempienza meglio descritta nelle superiori premesse, per un verso, dichiarare che nulla è dovuto per il conferito ma non svolto incarico professionale dall'odierna attrice in favore dell'Avv. G.E., per altro verso, condannare quest'ultima a risarcire nei confronti della prima i danni alla stessa arrecati a cagione della sua condotta, e ciò attraverso il pagamento della somma di Euro 9.774,84, oltre interessi, o di quella diversa somma che risulterà di giustizia anche a seguito di liquidazione equitativa".

A fondamento della domanda l'attrice deduceva che le era stato notificato un decreto ingiuntivo da parte della ditta CO.M.I. di G.B. con riferimento al pagamento del corrispettivo per l'acquisto e la posa di un impianto di ventilazione forzata e che, pertanto, conferiva mandato all'Avv. G. al fine di essere difesa nelle competenti sedi giudiziarie. Sosteneva, altresì, che il professionista incaricato provvedeva a redigere e notificare alla controparte in data 21.10.2015 l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Sulmona senza, però, iscrivere a ruolo il predetto atto nel termine di dieci giorni previsto dalla legge.

La TEAM CENTER DI A.R. deduceva, pertanto, di aver perso la chance di sentir riconoscere le proprie ragioni, ottenendo una riduzione del prezzo proporzionale ai vizi riscontrati e al mancato collaudo dell'opera oppure la condanna della controparte all'eliminazione dei difetti dell'opera e al rilascio del collaudo.

La causa veniva istruita con le produzioni documentali e con l'espletamento delle prove orali per testi richieste da parte attrice.

Parte convenuta si costituiva tardivamente in giudizio in data 24.03.2021, a seguito dell'integrale espletamento della fase istruttoria e del rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, chiedendo il rigetto delle domande avversarie.

All'udienza del 25.03.2021, tenutasi tramite il deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

Così sinteticamente ricostruito lo svolgimento del processo, la domanda proposta da parte attrice è parzialmente fondata e deve essere accolta nei sensi e nei limiti di seguito precisati.

Prima di procedere ad esaminare nel merito la vicenda che ci occupa, deve essere esaminata l'istanza del legale convenuto di remissione in termini per l'articolazione di richieste istruttorie. Giova a tal fine ricordare che i presupposti individuati dall'art. 294 c.p.c. per l'applicazione dell'istituto della rimessione in termini sono la nullità della citazione o della sua notificazione o, in alternativa, la circostanza per cui la tempestiva costituzione è stata impedita da causa non imputabile al contumace.

Detto altrimenti, la parte costituitasi tardivamente è tenuta a provare che l'intempestiva costituzione sia dipesa da fattori estranei alla sua condotta, trattandosi di contumacia c.d. involontaria.

Ebbene, nel caso de quo non è possibile ravvisare nel fascicolo processuale elementi che possano far ritenere sussistenti i presupposti anzidetti, in quanto è la stessa parte convenuta che in sede di costituzione in giudizio ha confermato di aver correttamente ricevuto la notifica dell'atto di citazione (cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta) e non ha dedotto alcun elemento fattuale utile a fondamento della propria istanza di rimessione in termini, avendo invece espressamente ammesso di non essersi

resa conto dell'avvenuta notifica "per errore (..) fuorviata dalla richiesta di negoziazione assistita" (cfr. pag. 1 della comparsa conclusione).

Da quanto rilevato consegue l'inammissibilità di tutte le istanze istruttorie formulate da parte convenuta, essendo stata effettuata la costituzione di parte convenuta solo in sede di precisazione delle conclusioni, con conseguente accettazione del processo nello stato in cui esso si trovava.

Per contro, in base al disposto dell'art. 293 c.p.c. sono valutabili ai fini della decisione le prove documentali prodotte in sede di costituzione tardiva dall'Avv. G..

Passando all'esame del merito della causa, deve evidenziarsi che "la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare in primo luogo se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del legale; in secondo luogo, se un danno vi sia stato effettivamente; in terzo luogo se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva che sia, ed il risultato derivatone.

Ciò, in quanto, come ha già ha avuto modo di statuire questa Corte, con riguardo specifico all'ultimo dei presupposti sopra indicati, ove anche risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito" (Cass. civ., 5 febbraio 2013, n. 2638; Cass. n. 22026/04, Cass. n. 10966/04, Cass. n. 21894/04, Cass. n. 6967/06, Cass. n. 9917/2010).

Dunque, chi lamenta in giudizio la condotta negligente del professionista incaricato non può limitarsi ad allegare genericamente l'inadempimento contrattuale dello stesso ma deve produrre elementi probatori che dimostrino la sussistenza del pregiudizio, che il

danno sia riconducibile all'azione od omissione del professionista e, infine, che in virtù di criteri probabilistici avrebbe conseguito un risultato a sé favorevole con il corretto adempimento delle prestazioni difensive.

Ai fini dell'accertamento del nesso di causalità, deve poi tenersi conto del parametro probabilistico, ovvero del "più probabile che non" quale criterio per tale valutazione (Trib. Padova, Sez. 2^, 03/05/2016).

La responsabilità del professionista, quindi, sussiste se, probabilmente e presuntivamente, applicando il principio penalistico di equivalenza delle cause (artt. 40 e 41 c.p.), il buon esito della lite non è stato raggiunto per sua negligenza. Non potendo il professionista garantire l'esito, comunque, favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (Cass. n. 2638 del 05/02/2013).

La perdita di una chance favorevole non costituisce un danno di per sé, ma soltanto - al pari del danno da lucro cessante - se la chance perduta aveva la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi (in base a tale principio la S.C. con sentenza n. 22376 del 10/12/2012 ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la responsabilità d'un avvocato per aver provocato l'estinzione del giudizio di merito, in base all'assunto che non vi era alcuna certezza del fatto che, se non vi fosse stata l'estinzione, la pretesa del cliente sarebbe stata accolta).

Nel caso di specie, è pacifico che l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo non sia stato iscritto a ruolo dal legale convenuto. Va, dunque, verificato nel caso di specie se la chance perduta di ottenere un risultato utile da tale azione aveva la certezza o la qualificata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi.

In questo solco, va notato in primo luogo che sarebbe risultata infondata l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Sulmona, in quanto trattavasi del foro competente ex art.

20 c.p.c. in relazione al criterio della sede del creditore della prestazione relativa al pagamento di una somma di denaro determinata da un titolo convenzionale, nel caso di specie quale emolumento per la fornitura e la posa di un impianto di ventilazione forzata.

Per contro, il teste escusso all'udienza del 29.10.2020, Sig. L.R., ha fornito dichiarazioni corroboranti l'esistenza di rilevanti chance di esito favorevole dell'opposizione a decreto ingiuntivo nel merito, qualora fosse stato iscritto a ruolo l'atto di citazione in opposizione.

Il teste ha, infatti, dichiarato che:

a) la ditta esecutrice non ha provveduto a rimettere in favore della committente il progetto esecutivo dell'opera;

b) l'impianto commissionato, destinato alla produzione di aria calda e di aria fredda, non produce aria fredda;

c) i canali di diffusione installati non risultano di dimensione adeguata;

d) una presa d'aria è stata collocata in un sito non previsto e non risulta di dimensione adeguata;

e) i diffusori sono stati forniti ma non sono stati installati dalla ditta B., bensì dalla ditta O. che ha eseguito le opere in cartongesso, e che comunque non erano completi;

f) la c.d. "Stanza della Sposa" è servita da canalizzazione non adeguata alla portata d'aria necessaria alla climatizzazione della stanza da servire;

g) il comando elettronico dell'impianto è stato fornito ma non installato dalla ditta B., bensì da altra ditta;

h) non sono stati consegnati i libretti d'uso e manutenzione;

i) non sono stati consegnati i certificati di conformità di cui alla L. n. 96 del 1990 e successive modificazioni.

Siffatto quadro probatorio consente di ravvisare l'esistenza di considerevoli chance di vittoria del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che si sarebbe potuto avviare qualora fosse stato iscritto tempestivamente a ruolo il suo atto introduttivo.

Difatti, il teste escusso ha corroborato la tesi dell'inesatta esecuzione delle opere commissionate, in tal modo inficiandosi la fondatezza delle pretese creditorie oggetto di ingiunzione.

A corroborare tali deduzioni è stato, altresì, depositato agli atti del giudizio un preventivo redatto dall'impresa D.M. Impianti S.r.l., che quantifica gli oneri economici per le opere, i materiali e i componenti necessari per rendere pienamente funzionate l'impianto aeraulico del centro benessere nell'importo di Euro 9.483,80, somma superiore all'importo per cui è stato emesso il decreto ingiuntivo mai opposto (Euro 8.457,42).

Ad ogni modo, tale documento contiene plurime voci non strettamente e inequivocabilmente legate agli inadempimenti della ditta appaltatrice e, in ogni caso, in ragione della sua provenienza e in assenza di prova del relativo pagamento (cfr. Cassazione civile, sez. 6^, sentenza 12/02/2018 n. 3293) non consente di ritenere pienamente provato il diritto al risarcimento del relativo quantum. Deve, comunque, riconoscersi che l'attrice, in ragione del passaggio in giudicato dell'ingiunzione emessa nei suoi confronti, si è vista costretta a pagare l'intero corrispettivo previsto in contratto con liquidazione delle spese della relativa procedura, per un'opera che, per come è stata eseguita e per come è stata consegnata (incompleta, non perfettamente funzionante e priva delle attestazioni di legge da emettersi a seguito di collaudo), non meritava un compenso maggiore di due terzi di quello pattuito per l'opera eseguita a regola d'arte in Euro 12.457,42.

Da tale importo, pari a Euro 8.304,95, va detratta la somma pari a Euro 4.000,00 pacificamente già corrisposta in acconto da parte attrice, giungendosi alla somma equitativamente determinata come risarcibile pari a Euro 4.304,95.

D'altronde, tale liquidazione equitativa del pregiudizio subito dall'attrice si impone dal momento che nella narrativa dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo si esponeva che "il Centro Estetico doveva essere aperto in data 8 dicembre 2014 (...) la stessa si è quindi vista costretta a rivolgersi ad altro tecnico di sua fiducia per la necessaria e non rimandabile messa in funzione dovendo essere improrogabilmente inaugurato ed aperto il Centro Estetico entro la data fissata". Di conseguenza, a distanza di oltre cinque anni dai fatti e a seguito dell'intervento di altro tecnico, non sarebbe stato utile espletare indagini peritali sui luoghi di causa per valutare il valore dei vizi delle opere ormai emendati.

Per il resto, le spese legali non possono dirsi imputabili al difensore convenuto in quanto vi era in ogni caso un credito insoluto vantato dalla ditta appaltatrice nei confronti dell'attrice, che ne ha giustificato gli esborsi.

Infine, va evidenziato che la corrispondenza versata agli atti del giudizio in merito al raggiungimento di un accordo transattivo relativo al pagamento rateale del debito da parte della TEAM CENTER DI A.R. è di gran lunga successiva alla definitività del decreto ingiuntivo, risalendo quest'ultimo al 2015 mentre la corrispondenza è del 2017. Dunque, si trattava all'evidenza di trattative volte semplicemente a definire le modalità di pagamento di un debito ormai certo e definitivo.

Neppure dalle comunicazioni della cliente si evince in alcun modo la richiesta o l'avallo della scelta difensiva di non coltivare ulteriormente il mandato difensivo affidato con la firma della procura relativa all'atto di citazione in opposizione.

Le considerazioni che precedono inducono, conclusivamente, alla pronuncia di accoglimento delle domande attoree nella misura richiesta pari a Euro 4.304,95, corrispondente al danno equitativamente determinato ex art. 1226 c.c. come subito in ragione dell'inadempimento del legale convenuto.

Le considerazioni sopra effettuate in merito all'inadempimento del mandato difensivo inducono, altresì, all'accoglimento della richiesta di dichiarare che nulla è dovuto a G.E. per le prestazioni difensive oggetto di causa.

Le spese di lite devono essere compensate nella misura di un terzo in ragione della soccombenza reciproca e i rimanenti due terzi, ravvisata la soccombenza prevalente di parte convenuta, sono posti a carico di G.E., nella misura liquidata in dispositivo alla stregua dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. per lo scaglione relativo al decisum.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 1792/2019 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:

- in parziale accoglimento delle domande proposte da TEAM CENTER DI A.R., condanna la convenuta al pagamento dell'importo di Euro 4.304,95 a titolo risarcitorio, oltre interessi legali sino al soddisfo;
- dichiara che nulla è dovuto a G.E. per le prestazioni difensive oggetto di causa;
- compensa tra le parti le spese di lite del presente giudizio nella misura di un terzo e condanna G.E. alla refusione dei rimanenti due terzi delle spese di lite del presente giudizio in favore dell'attrice, che liquida nella complessiva somma di Euro 176,88 per spese e di Euro 1.628,00, oltre R.S.G. (15%), C.P.A. (4%) e I.V.A. (22%), per compensi.

Così deciso in L'Aquila, il 29 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021